

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 59



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
15 febbraio 2016

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 059/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 059/02	Causa C-586/15 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla Lotte Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) . . .	2
2016/C 059/03	Causa C-595/15 P: Impugnazione proposta il 14 novembre 2015 dalla National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 settembre 2015, causa T-577/12, NIOC e a./Consiglio dell'Unione europea	3
2016/C 059/04	Causa C-626/15: Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea	5

IT

2016/C 059/05	Causa C-633/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 30 novembre 2015 — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs	6
2016/C 059/06	Causa C-640/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 2 dicembre 2015 — Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas	7
2016/C 059/07	Causa C-657/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea	8
2016/C 059/08	Causa C-659/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 9 dicembre 2015 — Procedimento penale a carico di Robert Caldararu	9
2016/C 059/09	Causa C-660/15 P: Impugnazione proposta l'8 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Commissione europea	9
2016/C 059/10	Causa C-665/15: Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese	10

Tribunale

2016/C 059/11	Causa T-486/11: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Orange Polska/Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato polacco delle telecomunicazioni — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 102 TFUE — Condizioni imposte dall'operatore storico per autorizzare l'accesso retribuito dei nuovi operatori alla rete e ai servizi all'ingrosso di accesso alla banda larga — Interesse legittimo ad accertare un'infrazione — Ammende — Obbligo di motivazione — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Giurisdizione di merito — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»)	12
2016/C 059/12	Causa T-242/12: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — SNCF/Commissione («Aiuti d Stato — Aiuti attuati dalla Repubblica francese in favore di Sernam SCS — Aiuti alla ristrutturazione e ricapitalizzazione, garanzie e remissione di debiti da parte della SNCF nei confronti di Sernam — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Attuazione abusiva dell'aiuto — Recupero — Continuità economica — Criterio dell'investitore privato»)	13
2016/C 059/13	Causa T-275/13: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Italia/Commissione [«Regime linguistico — Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Lingua di comunicazione con i candidati al concorso — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27, primo comma, e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»]	13
2016/C 059/14	Causa T-295/13: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Italia/Commissione [«Regime linguistico — Rettifiche a bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Procedure di concorso nuove — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»]	14

2016/C 059/15	Causa T-510/13: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Italia/Commissione [«Regime linguistico — Bando di concorsi generali per l'assunzione di traduttori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»]	15
2016/C 059/16	Cause riunite T-515/13 e T-719/13: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Spagna/Commissione («Aiuti di Stato — Costruzione navale — Disposizioni fiscali applicabili a taluni accordi posti in essere per il finanziamento e l'acquisto di imbarcazioni — Decisione che dichiara l'aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero parziale — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Vantaggio — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Obbligo di motivazione»)	16
2016/C 059/17	Causa T-624/14: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Bice International/UAMI — Bice (bice) («Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo bice — Marchio nazionale figurativo anteriore 1926 BiCE RISTORANTE — Mancanza di un uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n° 207/2009»)	17
2016/C 059/18	Causa T-79/15: Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Olympus Medical Systems/UAMI (3D) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo 3D — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	17
2016/C 059/19	Causa T-673/14: Ordinanza del Tribunale dell'8 dicembre 2015 — Italia/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Trasporto — Costituzione di Airport Handling SpA — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Atto non impugnabile — Misure di aiuti totalmente eseguite alla data della proposizione del ricorso — Irrricevibilità»)	18
2016/C 059/20	Causa T-224/15: Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Cofely Solelec e a./Parlamento («Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Rigetto dell'offerta di un offerente — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a provvedere»)	18
2016/C 059/21	Causa T-543/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA («Procedimento sommario — REACH — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Inserimento di una società, quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	19
2016/C 059/22	Causa T-669/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA («Procedimento sommario — REACH — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Inserimento di una società, quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	20
2016/C 059/23	Causa T-600/15: Ricorso proposto il 22 ottobre 2015 — PAN Europe e a./Commissione	20
2016/C 059/24	Causa T-630/15: Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione	21
2016/C 059/25	Causa T-631/15: Ricorso proposto l'11 novembre 2015 — Stena Line Scandinavia/Commissione	22

2016/C 059/26	Causa T-673/15: Ricorso proposto il 19 novembre 2015 — Guardian Europe/Unione europea	23
2016/C 059/27	Causa T-682/15 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2015 da Patrick Wanègue avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 settembre 2015, causa F-21/15, Wanègue/Comitato delle Regioni	24
2016/C 059/28	Causa T-684/15 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2015 da Roderich Weissenfels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 settembre 2015, causa F-92/14, Weissenfels/Parlamento	26
2016/C 059/29	Causa T-688/15 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2015 da Peter Schönberger avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2015, causa F-14/12 RENV, Schönberger/Corte dei conti	27
2016/C 059/30	Causa T-692/15: Ricorso proposto il 25 novembre 2015 — HTTS/Consiglio	28
2016/C 059/31	Causa T-698/15 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Juha Tapio Silvan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, causa F-83/14, Silvan/Commissione . .	28
2016/C 059/32	Causa T-705/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio	30
2016/C 059/33	Causa T-707/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Souruh/Consiglio	30
2016/C 059/34	Causa T-708/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio	31
2016/C 059/35	Causa T-709/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Almashreq Investment Fund/Consiglio . . .	32
2016/C 059/36	Causa T-710/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Drex Technologies/Consiglio	32
2016/C 059/37	Causa T-711/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Othman/Consiglio	33
2016/C 059/38	Causa T-712/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Crédit Mutuel Arkéa/BCE	33
2016/C 059/39	Causa T-714/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Makhoul/Consiglio	34
2016/C 059/40	Causa T-715/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)	35
2016/C 059/41	Causa T-716/15: Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Gallardo Blanco/UAMI — Expasa Agricultura y Ganadería (Raffigurazione del ferro di un morso per cavalli in forma di H)	36
2016/C 059/42	Causa T-718/15: Ricorso proposto il 9 dicembre 2015 — PTC Therapeutics International/EMA	37
2016/C 059/43	Causa T-719/15 P: Impugnazione proposta l'8 dicembre 2015 da LP avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2015, causa F-73/14	37
2016/C 059/44	Causa T-720/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Commissione/CINAR	38
2016/C 059/45	Causa T-722/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Commissione	38
2016/C 059/46	Causa T-723/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Genossenschaftsverband Bayern/Commissione	40

2016/C 059/47	Causa T-727/15: Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — Justice & Environment/Commissione . . .	41
2016/C 059/48	Causa T-729/15: Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — MSD Animal Health Innovation and Intervet international/EMA	41
2016/C 059/49	Causa T-737/15: Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products/Commissione	42
2016/C 059/50	Causa T-738/15: Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — Aurubis e a./Commissione	43
2016/C 059/51	Causa T-743/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Vinnolit/Commissione	44
2016/C 059/52	Causa T-745/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — FH Scorpio/UAMI — Eckes-Granini Group (YO!)	45
2016/C 059/53	Causa T-746/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Biofa/Commissione	46
2016/C 059/54	Causa T-750/15: Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e a./Commissione	47
2016/C 059/55	Causa T-755/15: Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — Lussemburgo/Commissione	48
2016/C 059/56	Causa T-756/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Tengelmann Warenhandels-gesellschaft/UAMI — Fédération Internationale des Logis (T)	49
2016/C 059/57	Causa T-759/15: Ricorso proposto il 29 dicembre 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione	49
2016/C 059/58	Causa T-760/15: Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione	50
2016/C 059/59	Causa T-482/15: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2015 — Ahrend Furniture/Commissione .	51
Tribunale della funzione pubblica		
2016/C 059/60	Causa F-148/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — ZZ/Commissione	52
2016/C 059/61	Causa F-151/15: Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — ZZ/Commissione	52

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 059/01)

Ultima pubblicazione

GU C 48 dell'8.2.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 38 dell'1.2.2016

GU C 27 del 25.1.2016

GU C 16 del 18.1.2016

GU C 7 dell'11.1.2016

GU C 429 del 21.12.2015

GU C 414 del 14.12.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 12 novembre 2015 dalla Lotte Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-483/12, Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-586/15 P)

(2016/C 059/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (rappresentante: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015 (T-483/12) e respingere la domanda giudiziale proposta avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 3 settembre 2012 (procedimento R 2103/2010-4);
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale, previo annullamento della sua impugnata sentenza;
- condannare la ricorrente di primo grado (Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta una violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»). Essa prospetta, in concreto, tre errori di diritto.

- 1) La ricorrente sostiene che sarebbero stati applicati criteri errati per stabilire se il marchio posto a fondamento dell'opposizione fosse stato legittimamente utilizzato in concreto in una forma differente rispetto a quella in cui esso era stato registrato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto là dove ha valutato sulla scorta dei criteri per l'accertamento del rischio di confusione gli elementi distintivi del marchio su cui si fonda l'opposizione. A suo avviso, la circostanza — avente rilievo determinante per l'accertamento del rischio di confusione — che taluni elementi del marchio contraddistinguano quest'ultimo o siano in esso predominanti non può assurgere parimenti a criterio per valutare l'ammissibilità di un uso del marchio in forma differente da quella oggetto di registrazione. In tale contesto non si tratterebbe di accertare l'esistenza di un rischio di confusione, bensì occorrerebbe stabilire se la forma in cui il marchio registrato viene utilizzato si differenzi in misura così trascurabile da permettere di considerare entrambi i segni come complessivamente equivalenti.

2. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare tutte le circostanze rilevanti al fine di determinare gli elementi distintivi del marchio su cui si fonda l'opposizione. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto riprendendo i criteri della commissione di ricorso, senza esaminare esso stesso i singoli e numerosi elementi del marchio complesso su cui si fonda l'opposizione.
3. Ad avviso della ricorrente, vi sono contraddizioni ed errori logici nella motivazione del Tribunale circa la determinazione della forma di utilizzo. A suo dire, è pur vero che il Tribunale ha dichiarato che, perché possa ravvisarsi un'utilizzazione del marchio idonea a mantenere i diritti derivanti dalla registrazione, il segno utilizzato deve differire solo «per elementi trascurabili» dalla forma in cui è registrato e che il segno utilizzato e il marchio registrato devono essere considerati «complessivamente equivalenti». Tuttavia, nell'applicazione di tali criteri di valutazione, il Tribunale sarebbe incorso in contraddizioni ed errori logici. Inoltre, il Tribunale avrebbe esaminato in modo acritico se i tre elementi da esso considerati distintivi fossero presenti nella forma del marchio utilizzata. Sulla base di tali criteri, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente un utilizzo idoneo al mantenimento dei diritti derivanti dalla registrazione e avrebbe in tal modo omesso di considerare che, nella forma del marchio utilizzata, erano stati aggiunti numerosi nuovi elementi, ragion per cui il segno utilizzato e il marchio registrato non avrebbero più potuto essere considerati «complessivamente equivalenti».

Impugnazione proposta il 14 novembre 2015 dalla National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 settembre 2015, causa T-577/12, NIOC e a./ Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-595/15 P)

(2016/C 059/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti:

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Altra parte nel procedimento:

Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la sentenza emessa il 4 settembre 2015 dalla Settima Sezione del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-577/12;
- accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
- condannare il convenuto alle spese di entrambi i gradi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1. Con il primo motivo di annullamento, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 44 della sentenza impugnata, che, facendo riferimento all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012⁽¹⁾, occorre considerare che il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012⁽²⁾, ha espressamente indicato che la propria base giuridica è costituita da tale articolo 46, paragrafo 2.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ai punti da 55 a 57 della sentenza impugnata, i quali si possono sintetizzare nell'affermazione che «dall'articolo 215, paragrafo 2, non risulta che le misure restrittive individuali adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali debbano essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 215, paragrafo 1, TFUE». Da un lato, l'articolo 215, paragrafo 1, unica disposizione del TFUE dedicata alle misure restrittive, afferma in modo chiaro che la procedura applicabile per tale tipologia di misure è quella in esso prevista e nessun'altra. Dall'altro lato, l'articolo 291 TFUE è incompatibile con l'articolo 215, paragrafo 2, TFUE. In subordine, l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE non può essere considerato idoneo a fornire al Consiglio una base giuridica complementare a quella costituita dall'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per l'adozione di misure restrittive. Infine, in subordine, anche supponendo che si dichiari che l'articolo 291, paragrafo 2, TFUE è idoneo a fornire al Consiglio una base giuridica complementare a quella costituita dall'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per l'adozione di misure restrittive, il ricorso a tale base giuridica resterebbe comunque, nel caso di specie, illegittimo.
3. Con il terzo motivo, dedotto in subordine nel caso in cui si dichiari che il ricorso all'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quale fondamento per l'adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell'ambito di una politica di adozione di misure restrittive inizialmente basate sull'articolo 215 TFUE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'affermare, in sostanza, ai punti da 75 a 83 della propria sentenza, che il Consiglio dell'Unione, secondo la formulazione dell'articolo 291, paragrafo 2, ha «debitamente motivato» il ricorso a tale procedimento derogatorio, che era l'unico disponibile nel caso di specie. Da un lato, la giustificazione richiesta deve essere esplicita. Dall'altro, anche supponendo che una giustificazione implicita possa soddisfare tale requisito, quest'ultimo non risulta adempiuto nel caso di specie, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni di cui trattasi.
4. Con il quarto motivo, dedotto in subordine nel caso in cui si dichiari che il ricorso all'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quale fondamento per l'adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell'ambito di una politica di adozione di misure restrittive basate sull'articolo 215 TFUE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 87 della propria sentenza, che l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 «riserva al Consiglio la competenza a dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento», ritenendo tale circostanza sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione in merito all'indicazione della base giuridica di tale disposizione, che sarebbe costituita dall'articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Secondo le ricorrenti, il Tribunale è giunto a tale conclusione attraverso un'interpretazione giuridicamente erranea dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.
5. Con il quinto motivo, dedotto in subordine nel caso in cui si dichiari che il ricorso all'articolo 291, paragrafo 2, quale fondamento per l'adozione di misure restrittive individuali, è giuridicamente ammissibile nell'ambito di una politica di adozione di misure restrittive fondate sull'articolo 215 TFUE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere, ai punti da 86 a 88 della propria sentenza, che l'obbligo di motivazione degli atti giuridici dell'Unione non obbligasse il Consiglio a indicare espressamente che il regolamento n. 267/2012 era fondato sull'articolo 291, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda la base giuridica dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012.
6. Con il sesto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 100 e 103 nonché ai punti 108 e 110, che occorre verificare la coerenza delle misure restrittive adottate dall'Unione con i principi della certezza del diritto e di prevedibilità della legge, dai quali risulta che tali misure devono essere chiare e precise, sulla base delle norme giurisprudenziali di interpretazione uniforme degli atti dell'Unione, le quali richiedono che tali atti siano interpretati e applicati alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali.
7. Con il settimo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 134 della sua sentenza, che l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 (il criterio controverso) è conforme ai principi dello Stato di diritto e, più in generale, al diritto dell'Unione europea, non essendo «arbitrario o discrezionale» e, al punto 140 della propria sentenza, che «il criterio controverso limita il potere discrezionale del Consiglio, stabilendo criteri oggettivi, e garantisce il grado di prevedibilità richiesti dal diritto dell'Unione». Al riguardo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare il criterio controverso con riferimento alla sentenza del 13 marzo 2012, *Melli Bank/Consiglio* (C-380/09 P).

8. Con l'ottavo motivo, dedotto in subordine, le ricorrenti sostengono che, anche supponendo che il senso da attribuire al termine «associazione» sia quello determinato dal Tribunale, si dovrebbe rilevare che esso è stato applicato erroneamente nel caso di specie.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 pag. 16).

Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-626/15)

(2016/C 059/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta, C. Hermes, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare parzialmente la decisione del Consiglio dell'11 settembre 2015, come contenuta nella conclusione del Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti dell'11 settembre 2015 recante approvazione della presentazione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un documento di riflessione su una futura proposta alla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, che prevede la creazione di una zona marina protetta nel mare di Weddel, riportata nel verbale sommario, datato 23 settembre 2015, della riunione n. 2554 del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (documento 11837/15, punto 65, pagg. 19 e 20, e documento 11644/1/15/REV), in quanto il Consiglio ha stabilito che il documento di riflessione sia presentato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri invece che a nome della sola Unione;

— condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia annullare la decisione del Consiglio dell'11 settembre 2015, in quanto il Consiglio ha stabilito che il documento di riflessione rivolto alla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, che prevede la creazione di una zona marina protetta nel mare di Weddel, sia presentato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri invece che a nome della sola Unione.

La Commissione sostiene che, considerando che la competenza in materia sarebbe condivisa e ritenendo che, di conseguenza, il documento di riflessione dovrebbe essere deciso all'unanimità ed essere presentato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto osta a che la Commissione presenti tale documento a nome della sola Unione in violazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia (e delle prerogative della Commissione di rappresentare l'Unione).

La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata.

In primo luogo, la Commissione sostiene che, adottando l'atto impugnato, il Consiglio abbia violato la competenza esclusiva dell'Unione in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare, come contemplata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato il contesto giuridico della misura interessata dall'atto impugnato, sia nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, sia nell'ambito dell'Unione. Dall'altro, la Commissione considera che il Consiglio abbia violato la finalità e il contenuto di tale misura.

In secondo luogo, la Commissione sostiene, in subordine, che anche se la misura non dovesse essere considerata una misura di conservazione delle risorse biologiche del mare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, nell'adottare l'atto impugnato il Consiglio ha comunque violato la competenza esclusiva dell'Unione in quanto quest'ultima dispone della competenza esterna esclusiva in materia atteso che la misura di cui trattasi può incidere su norme dell'Unione o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Da un lato, la Commissione ritiene che il Consiglio abbia ignorato che la misura di cui trattasi può incidere su due regolamenti di diritto derivato [regolamenti (CE) nn. 600/2004 ⁽¹⁾ e 601/2004 ⁽²⁾] o modificarli. Dall'altro, la Commissione ritiene che il Consiglio non abbia tenuto conto che possa essere influenzata o modificata la posizione dell'Unione di cui alla decisione quadro del giugno 2014.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il
30 novembre 2015 — London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and
Customs**

(Causa C-633/15)

(2016/C 059/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: London Borough of Ealing

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il Regno Unito abbia il diritto, in virtù dell'articolo 133, ultimo comma, della direttiva principale sull'IVA ⁽¹⁾, di imporre agli enti di diritto pubblico la condizione stabilita alla lettera d) di tale disposizione i) se al 1° gennaio 1989, le operazioni rilevanti erano soggette ad imposta nel Regno Unito mentre altri servizi sportivi ne erano esenti e ii) se le operazioni di cui trattasi non hanno beneficiato dell'esenzione ai sensi della normativa nazionale prima che il Regno Unito decidesse di assoggettarle alla condizione stabilita dall'articolo 133, lettera d).

- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se il Regno Unito abbia il diritto di imporre agli enti di diritto pubblico senza fini di lucro la condizione di cui all'articolo 133, lettera d), della direttiva principale sull'IVA, senza applicare la stessa condizione agli organismi senza fini di lucro diversi dagli enti di diritto pubblico.
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se il Regno Unito possa legittimamente escludere tutti gli organismi di diritto pubblico dal beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), senza valutare caso per caso se la concessione dell'esenzione sia tale da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 2 dicembre 2015 —
Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas**

(Causa C-640/15)

(2016/C 059/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Resistente: Tomas Vilkas

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 23 della decisione quadro ⁽¹⁾ preveda e/o ammetta la possibilità di concordare per più di una volta una nuova data per la consegna.
2. In caso di risposta affermativa, se ciò sia possibile in una o in tutte le situazioni di seguito indicate: ossia, nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 [del suddetto articolo 23] sia già stata impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, che hanno condotto a un accordo su una nuova data per la consegna e si sia accertato che
 - (i) tali cause permangono, oppure
 - (ii) dopo essere cessate, tali cause si ripresentano, oppure

- (iii) cessate dette cause, si sono presentate altre cause che hanno impedito o è probabile che impediscano di consegnare il ricercato entro il termine fissato in base alla suddetta nuova data di consegna.

(¹) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

(Causa C-657/15 P)

(2016/C 059/07)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, advokater)

Altre parti nel procedimento: TV2 Danmark A/S, Commissione europea, Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11, TV2/Danmark/Commissione (primo capo delle conclusioni) e,
- annullare la parte della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11, TV2/Danmark/Commissione, con cui il Tribunale accoglie la terza parte del primo motivo della ricorrente (secondo capo delle conclusioni) e,
- pronunciarsi a favore della Commissione nel ricorso di annullamento proposto dalla TV2 e dal Regno di Danimarca, e
- condannare la TV2/Danmark e il Regno di Danimarca, ricorrenti in primo grado, a sopportare le spese sostenute dalla Viasat.

Motivi e principali argomenti

In relazione al primo capo delle conclusioni, la Viasat fa valere che il Tribunale ha erroneamente accertato che la Commissione era incorsa in errore nel constatare che gli introiti pubblicitari percepiti dalla TV2 Reklame A/S del 1995 e del 1996 costituivano aiuti di Stato.

La Viasat sostiene inoltre che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 implicavano un trasferimento di risorse statali poiché essi erano transitati attraverso la società TV2 Reklame A/S e il Fondo TV2, entrambi sotto il controllo dello Stato. Inoltre l'effettivo utilizzo delle risorse era stato deciso dal Ministero della Cultura (Kulturministeren) e dalla commissione per le finanze del Parlamento (Folketingets Finansudvalg). Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto erroneamente che la TV2 vantasse un diritto sulle risorse del Fondo TV2 o su parti dello stesso.

In relazione al secondo capo delle conclusioni, la Viasat fa valere che il Tribunale è incorso in errore nell'accogliere l'argomento della ricorrente secondo cui la seconda condizione Altmark era soddisfatta nel presente caso (punti da 88 a 111). La Viasat osserva che il Tribunale, nella sua sentenza, ha preso in considerazione unicamente l'interpretazione della decisione impugnata che la Commissione, ad avviso del Tribunale, avrebbe presentato nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, senza esaminare la motivazione di tale decisione. Non vi è alcun elemento nei punti da 114 a 116 della decisione impugnata che indichi che la seconda condizione Altmark implichi un requisito di efficienza per il destinatario della compensazione.

Il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione se la Commissione potesse legittimamente richiedere, in relazione alla seconda condizione Altmark, non solo la prevedibilità dei futuri introiti pubblicitari della TV2 (ossia delle entrate), ma anche dei costi connessi con il calcolo della compensazione.

La Viasat afferma che il requisito della Commissione riguardante il sufficiente grado di trasparenza in relazione ai costi è una conseguenza logica e necessaria dell'ampia libertà di cui gode un fornitore di servizio pubblico nei settori della radio e della televisione [v. inter alia punto 214 della sentenza BUPA/Commissione (causa T-289/03, EU:T:2008:29)].

La necessità di trasparenza riguardo ai costi è anche importante in relazione agli altri criteri Altmark (v. sentenza del Tribunale Viasat/Commissione, T-125/12, EU:T:2015:687, punti da 80 a 83).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
(Germania) il 9 dicembre 2015 — Procedimento penale a carico di Robert Caldararu**

(Causa C-659/15)

(2016/C 059/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Imputato nella causa principale

Robert Caldararu

Altra parte: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un'extradizione ai fini dell'esecuzione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell'interessato e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, o se la norma suddetta debba essere interpretata nel senso che in questi casi lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la decisione sulla legittimità di un'extradizione alla fornitura di garanzie in merito al rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi quanto alle condizioni di detenzione che devono essere garantite.
- 2) Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debbano essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente è legittimata anche a fornire garanzie in merito al rispetto delle condizioni di detenzione, o se a tal riguardo rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente.

⁽¹⁾ GU L 190, pag. 1.

**Impugnazione proposta l'8 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del
Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/
Commissione europea**

(Causa C-660/15 P)

(2016/C 059/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, TV2/Danmark A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata nella causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Commissione europea;
- annullare la decisione della Commissione 2011/839/UE ⁽¹⁾, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011 L 340, pag. 1), e
- condannare la convenuta in primo grado alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, o
in via subordinata,
- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale, e
- riservare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la Viasat Broadcasting UK Ltd afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che, nell'ambito della sua valutazione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non fosse tenuta a tener conto del fatto che l'aiuto concesso alla TV2 era stato concesso senza che fossero stati rispettati i principi fondamentali di trasparenza e di efficienza rispetto ai costi.

Più precisamente, la Viasat Broadcasting UK Ltd fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto: i) fondandosi sulla sentenza M6/Commissione (T-568/08 e T-573/08, EU:T:2010:272) e sulla relativa giurisprudenza per respingere le sue conclusioni; ii) dichiarando che le argomentazioni della Viasat Broadcasting UK conducono ad un'«impasse logica»; iii) negando la rilevanza delle comunicazioni SIEG del 2005 e del 2011 e della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009, e iv) dichiarando che la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 impediva alla Commissione di applicare il metodo che, secondo la ricorrente, discende dall'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-665/15)

(2016/C 059/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non essendosi collegata alla rete dell'Unione europea delle patenti di guida, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2006/126/CE ⁽¹⁾.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dalla direttiva 2006/126 e dalla giurisprudenza si evince che spetta allo Stato membro che rilascia la patente di guida verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi per il suo rilascio.

Orbene, lo Stato portoghese, se non è collegato alla rete dell'Unione europea delle patenti di guida (RESPER), non può verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi per il rilascio di una patente di guida. Esso non può verificare, in particolare, se il candidato sia già titolare di un'altra patente di guida in un altro Stato membro.

Inoltre, non essendo collegato alla RESPER, gli altri Stati membri non possono verificare, unitamente al Portogallo, se siano soddisfatti i requisiti minimi per il rilascio di una patente di guida.

Oltre a ciò, gli altri Stati membri non possono effettuare alcun controllo, insieme al Portogallo, in relazione ai casi in cui non sono stati manifestamente soddisfatti i requisiti minimi per il rilascio della patente.

Pertanto, non essendo collegato alla RESPER, il Portogallo pregiudica l'obiettivo fondamentale dell'obbligo di collegamento e della direttiva 2006/126, che è quello di migliorare la sicurezza stradale, agevolando la libera circolazione delle persone.

L'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva stabilisce chiaramente che gli Stati membri devono utilizzare la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, in particolare per effettuare controlli e soprattutto per evitare che un titolare sia già in possesso di una patente di guida.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva gli Stati membri erano tenuti ad applicare l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva a decorrere dal 19 gennaio 2013.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403, pag. 18).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Orange Polska/Commissione

(Causa T-486/11) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato polacco delle telecomunicazioni — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 102 TFUE — Condizioni imposte dall'operatore storico per autorizzare l'accesso retribuito dei nuovi operatori alla rete e ai servizi all'ingrosso di accesso alla banda larga — Interesse legittimo ad accertare un'infrazione — Ammende — Obbligo di motivazione — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Giurisdizione di merito — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»)

(2016/C 059/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Orange Polska S.A., già Telekomunikacja Polska S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, avvocati, A. Howard, barrister, e C. Vajda, QC, successivamente M. Modzelewska de Raad, P. Paśnik, S. Hautbourg, A. Howard e D. Beard, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, K. Mojzesowicz e G. Koleva, successivamente K. Mojzesowicz, G. Koleva e M. Malferrari e infine G. Koleva, M. Malferrari, É. Gippini Fournier e J. Szczodrowski, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: P. Rosiak e K. Karasiewicz, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Competitive Telecommunications Association (rappresentanti: inizialmente P. Alexiadis e J. MacKenzie, successivamente J. MacKenzie, solicitors)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento integrale o parziale della decisione C (2011) 4378 definitivo della Commissione, del 22 giugno 2011, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE (caso COMP/39.525 — Telecomunicazioni polacche), e, dall'altro, domanda volta a ottenere la riduzione dell'importo dell'ammenda irrogata dalla Commissione all'articolo 2 di tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Orange Polska S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji e la European Competitive Telecommunications Association sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 340 del 19.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — SNCF/Commissione(Causa T-242/12) ⁽¹⁾

(«Aiuti d Stato — Aiuti attuati dalla Repubblica francese in favore di Sernam SCS — Aiuti alla ristrutturazione e ricapitalizzazione, garanzie e remissione di debiti da parte della SNCF nei confronti di Sernam — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Attuazione abusiva dell'aiuto — Recupero — Continuità economica — Criterio dell'investitore privato»)

(2016/C 059/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Beurier, O. Billard e V. Landes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas e J. Gstalter, successivamente D. Colas e J. Rossi e, infine, D. Colas e J. Bousin, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Mory SA, in liquidazione (Pantin, Francia) e Mory Team, in liquidazione (Pantin) (rappresentanti: B. Vatie e F. Loubières, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/398/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, riguardante l'aiuto di Stato SA. 12522 (C 37/08) — Francia — Applicazione della decisione «Sernam 2» (GU L 195, pag. 19).

Dispositivo

- 1) Il ricorso della Société nationale des chemins de fer français (SNCF) è respinto.
- 2) La SNCF supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica francese supporterà le proprie spese.
- 4) La Mory e la Mory Team supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Italia/Commissione(Causa T-275/13) ⁽¹⁾

[«Regime linguistico — Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Lingua di comunicazione con i candidati al concorso — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27, primo comma, e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»]

(2016/C 059/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, B. Eggers e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/249/13, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori, destinati a coprire posti vacanti nei settori della macroeconomia e dell'economia finanziaria (GU 2013, C 75 A, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *Il bando di concorso generale EPSO/AD/249/13, inteso alla costituzione di due elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori, destinati a coprire posti vacanti nei settori della macroeconomia e dell'economia finanziaria, è annullato.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.*
- 3) *Il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese relative ai loro interventi.*

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-295/13) ⁽¹⁾

[«Regime linguistico — Rettifiche a bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Procedure di concorso nuove — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»]

(2016/C 059/14)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, B. Eggers e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della rettifica apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori nei settori dell'amministrazione pubblica europea, del diritto, dell'economia, dell'audit e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (GU 2013, C 82 A, pag. 1), nonché di annullamento della rettifica apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell'informazione nonché delle materie audiovisive (GU 2013, C 82 A, pag. 6)

Dispositivo

- 1) La rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 marzo 2013, apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori nei settori dell'amministrazione pubblica europea, del diritto, dell'economia, dell'audit e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 marzo 2013, apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell'informazione nonché delle materie audiovisive, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, sono annullate.
- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.
- 3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento.

(¹) GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-510/13) (¹)

«Regime linguistico — Bando di concorsi generali per l'assunzione di traduttori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»]

(2016/C 059/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 ed EPSO/AD/266/13, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di traduttori di lingua, rispettivamente, danese, inglese, francese, italiana, maltese, neerlandese e slovena (GU 2013, C 199 A, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 e EPSO/AD/266/13, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l'assunzione di traduttori di lingua, rispettivamente, danese, inglese, francese, italiana, maltese, neerlandese e slovena, è annullato.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.*
- 3) *Il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese relative ai loro interventi.*

⁽¹⁾ GU C 336 del 16.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Spagna/Commissione**(Cause riunite T-515/13 e T-719/13) ⁽¹⁾**

(«Aiuti di Stato — Costruzione navale — Disposizioni fiscali applicabili a taluni accordi posti in essere per il finanziamento e l'acquisto di imbarcazioni — Decisione che dichiara l'aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero parziale — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Vantaggio — Carattere selettivo — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 059/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente N. Díaz Abad, poi M. Sampol Pucurull, abogados del Estado) (causa T-515/13); Lico Leasing, SA (Madrid, Spagna) e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (Madrid) (rappresentanti: M. Merola e A. Sánchez, avvocati) (causa T-719/13)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, M. Afonso, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione — Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, noto anche come regime spagnolo di «tax lease» (GU 2014, L 114, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *La decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione — Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, noto anche come regime spagnolo di «tax lease», è annullata.*

- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Spagna, dalla Lico Leasing, SA e dalla Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA.

⁽¹⁾ GU C del 16.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Bice International/UAMI — Bice (bice)

(Causa T-624/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo bice — Marchio nazionale figurativo anteriore 1926 BiCE RISTORANTE — Mancanza di un uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n° 207/2009»)

(2016/C 059/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bice International Ltd (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: inizialmente, da N. Gibb, solicitor e D. McFarland, barrister, successivamente da D. McFarland)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bice AG (Baar, Svizzera) (rappresentante: D. Pauli, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 maggio 2014 (procedimento R 1249/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bice International Ltd e la Bice AG.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Bice International Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Olympus Medical Systems/UAMI (3D)

(Causa T-79/15) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo 3D — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 059/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olympus Medical Systems Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: A. Ebert-Weidenfeller e C. Opatz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Doherty e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 dicembre 2014 (procedimento R 1708/2014-2), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo 3D come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Olympus Medical Systems Corp. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 118 del 13.4.2015.

Ordinanza del Tribunale dell'8 dicembre 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-673/14) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Trasporto — Costituzione di Airport Handling SpA — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Atto non impugnabile — Misure di aiuti totalmente eseguite alla data della proposizione del ricorso — Irrricevibilità»)

(2016/C 059/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e A. De Stefano, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avviare il procedimento di indagine formale, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativo alla costituzione della società Airport Handling [aiuto di Stato SA.21420 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2013/PN)].

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Cofely Solelec e a./Parlamento

(Causa T-224/15) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Rigetto dell'offerta di un offerente — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a provvedere»)

(2016/C 059/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo) e Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente V. Elvinger e S. Marx, successivamente S. Marx, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Chrétien e M. Mraz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione n. 103299 della direzione generale delle infrastrutture e della logistica del Parlamento, del 27 aprile 2015, che ha respinto l'offerta presentata dalle ricorrenti per il lotto 75, intitolato «Elettricità — Correnti forti» nell'ambito del bando di gara INLO-D-UPIL-T-14-A04, concernente il progetto di ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo (Lussemburgo), e ha aggiudicato l'appalto a un altro offerente.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cofely Solelec, dalla Mannelli & Associés SA e dalla Cofely Fabricom.

⁽¹⁾ GU C 205 del 22.6.2015.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ ECHA

(Causa T-543/15 R)

(«Procedimento sommario — REACH — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Inserimento di una società, quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2016/C 059/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania); Ecolab Deutschland GmbH (Monheim am Rhein, Germania); Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania); e Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Gruncharde e P. Sellar, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Buchanan e W. Broere, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione dell'ECHA del 17 giugno 2015, relativa all'inserimento della società O., quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
 - 2) Le spese sono riservate.
-

Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA

(Causa T-669/15 R)

(«Procedimento sommario — REACH — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Inserimento di una società, quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2016/C 059/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania); Ecolab Deutschland GmbH (Monheim am Rhein, Germania); Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania); e Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard e P. Sellar, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Buchanan e W. Broere, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione dell'ECHA del 16 luglio 2015, relativa all'inserimento della società B., quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 22 ottobre 2015 — PAN Europe e a./Commissione

(Causa T-600/15)

(2016/C 059/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgio), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) (rappresentanti: B. Klooststra, avvocato, e A. van den Biesen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1295 della Commissione ⁽¹⁾; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽²⁾ e gli allegati I e II al regolamento (CE) n. 1107/2009 nell'adottare il regolamento impugnato e nell'approvare l'immissione sul mercato del sulfoxaflor.
 - La Commissione ha violato l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e/o non ha applicato correttamente i requisiti relativi all'approvazione delle sostanze attive stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
 - La Commissione ha altresì violato l'articolo 4 in combinato disposto con l'articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei punti 1.1 e 2.2 dell'allegato II al regolamento e/o non ha applicato correttamente i requisiti relativi all'approvazione delle sostanze attive stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009;
 - La Commissione ha violato gli articoli 4 e 6, lettera i), del regolamento (CE) n. 1107/2009 e/o non ha applicato correttamente i requisiti relativi all'approvazione delle sostanze attive stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola il diritto di proprietà degli apicoltori e il loro diritto alla libertà d'impresa previsto dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che, con l'adozione del regolamento impugnato, la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, la coerenza delle decisioni e il dovere di diligenza.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 199, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

⁽³⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/ Commissione

(Causa T-630/15)

(2016/C 059/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS (København, Danimarca), Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione europea del 23 luglio 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca) per il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn; e
- condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel ritenere che il finanziamento concesso alla Femern A/S per i collegamenti ferroviari danesi con l'entroterra non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel ritenere che le misure di aiuto concesse alla Femern A/S per il collegamento fisso siano compatibili con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. La Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn fosse di comune interesse europeo e nel ritenere che l'aiuto fosse necessario e proporzionato. La Commissione è incorsa, inoltre, in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione riguardo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa e riguardo allo smobilizzo delle garanzie statali.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di avviare un procedimento d'indagine formale. Le ricorrenti sostengono che vi siano indizi di gravi difficoltà attinenti alla durata e alle circostanze del procedimento preliminare di esame. Inoltre, esse deducono un'analisi insufficiente ed incompleta riguardo al finanziamento concesso alla Femern A/S per i collegamenti ferroviari danesi con l'entroterra, riguardo al comune interesse europeo del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn, riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell'aiuto e, infine, riguardo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione. La Commissione non ha fornito alcuna motivazione riguardo ai collegamenti ferroviari danesi con l'entroterra, riguardo al comune interesse europeo del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn, riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell'aiuto e, infine, riguardo alle indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa.

Ricorso proposto l'11 novembre 2015 — Stena Line Scandinavia/Commissione**(Causa T-631/15)**

(2016/C 059/25)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: P. Alexiadis, Solicitor, L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione europea del 23 luglio 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca) per il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn; e
- condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel ritenere che il finanziamento concesso alla A/S Femern per i collegamenti ferroviari danesi con l'entroterra non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel ritenere che le misure di aiuto concesse alla Femern A/S per il collegamento fisso siano compatibili con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo, 3, lettera b), TFUE. La Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn fosse di comune interesse europeo e nel ritenere che l'aiuto fosse necessario e proporzionato. La Commissione è incorsa, inoltre, in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione riguardo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa e riguardo allo smobilizzo delle garanzie statali.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di avviare un procedimento d'indagine formale. La ricorrente sostiene che vi siano indizi di gravi difficoltà attinenti alla durata e alle circostanze del procedimento preliminare di esame. Inoltre, la ricorrente deduce un'analisi insufficiente e incompleta riguardo al finanziamento concesso alla Femern A/S per i collegamenti ferroviari danesi con l'entroterra, riguardo al comune interesse europeo del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn, riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell'aiuto e riguardo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione. La Commissione non ha fornito alcuna motivazione riguardo ai collegamenti ferroviari danesi con l'entroterra, riguardo al comune interesse europeo del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn, riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell'aiuto e riguardo alle indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa.

Ricorso proposto il 19 novembre 2015 — Guardian Europe/Unione europea

(Causa T-673/15)

(2016/C 059/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Louis, avvocato, e C. O'Daly, Solicitor)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) ordinare che alla ricorrente siano risarciti i seguenti danni, dovuti alla mancata pronuncia da parte del Tribunale entro un termine ragionevole: a) costi di garanzia per un importo di EUR 936 000; b) costi di opportunità/lucro cessante per un importo di EUR 1 671 000; e c) danni immateriali per un importo di EUR 14,8 milioni;
- 2) qualora fosse rilevante, riconoscere interessi sulle somme richieste al precedente punto 1) al tasso medio applicato nel periodo rilevante dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali;
- 3) ordinare che alla ricorrente siano risarcite le seguenti somme per i danni derivanti dalla violazione, da parte della Commissione e del Tribunale, del principio della parità di trattamento: a) EUR 1 547 000 per costi di garanzia; b) EUR 9 292 000 per costi di opportunità/lucro cessante; e c) EUR 14,8 milioni per danni immateriali;
- 4) qualora fosse rilevante, riconoscere interessi sulla somma di cui al precedente punto 3) al tasso medio applicato nel periodo rilevante dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali; e

— 5) condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da parte dell'Unione europea ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, per la violazione, da parte del Tribunale, del suo diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole, di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. La mancata pronuncia entro un termine ragionevole ha causato alla ricorrente tre tipologie di perdite nel periodo compreso tra il 12 febbraio 2010 ed il 27 settembre 2012: 1) maggiori costi legati alla garanzia bancaria per l'importo dell'ammenda pagata alla Commissione in seguito all'adozione della decisione C(2007)5791 definitivo, del 28 novembre 2007, nel caso COMP/39165 — Vetro piano; 2) costi di opportunità, in quanto il basso tasso di interesse sull'importo dell'ammenda tardivamente restituito alla ricorrente in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 2014 era molto inferiore a quanto la ricorrente avrebbe potuto ottenere se, invece di pagare tale somma alla Commissione nel 2008, l'avesse investita nella propria attività; e 3) danni immateriali dovuti alla decisione che ha erroneamente inflitto alla ricorrente l'ammenda più alta nel novembre 2007 e alla quale, per la mancata pronuncia del Tribunale entro un termine ragionevole, è stato tardivamente posto rimedio da parte della Corte di giustizia nel novembre 2014.
2. Secondo motivo, vertente sul diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da parte dell'Unione europea ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, in quanto la Commissione europea ed il Tribunale hanno entrambi manifestamente violato il principio della parità di trattamento ed hanno applicato un trattamento discriminatorio nei confronti della ricorrente. La decisione C(2007)5791 definitivo, del 28 novembre 2007, nel caso COMP/39165 — Vetro piano, ha erroneamente escluso le vendite interne dal calcolo delle ammende inflitte agli altri destinatari della decisione ed ha mancato di rettificare la risultante discriminazione nei confronti della ricorrente che, in quanto produttore non integrato, non aveva effettuato alcuna vendita interna. Tale errore è stato corretto dalla Corte di giustizia soltanto nel novembre 2014, con la riduzione di EUR 44,4 milioni dell'ammenda inflitta dalla decisione. Tuttavia, tale riduzione non ha risarcito il danno sofferto dalla ricorrente nel periodo tra il novembre 2007 ed il novembre 2014, dovuto all'aver erroneamente ricevuto un'ammenda gonfiata, che ha suggerito una sua particolare responsabilità per l'intesa relativa al vetro piano, ed ha inoltre comportato oneri finanziari aggiuntivi. L'illecito della Commissione e del Tribunale ha causato alla ricorrente le medesime tre tipologie di perdite indicate nel primo motivo, ma per un periodo di tempo più lungo, compreso tra il novembre 2007 ed il novembre 2014.

Impugnazione proposta il 26 novembre 2015 da Patrick Wanègue avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 settembre 2015, causa F-21/15, Wanègue/Comitato delle Regioni

(Causa T-682/15 P)

(2016/C 059/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrick Wanègue (Dilbeek, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Comitato delle Regioni dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del 15 settembre 2015, causa F-21/15, con cui il Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) ha dichiarato in parte manifestamente privo di fondamento giuridico e in parte manifestamente irricevibile il ricorso proposto il 5 febbraio 2015 dal ricorrente nei confronti del Comitato delle Regioni;
- statuire sul ricorso e riconoscere il ricorrente vittorioso nelle sue conclusioni;
- condannare il Comitato delle Regioni alle spese nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 51, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica (TFP), nonché del principio della parità tra le parti nel procedimento, in quanto il termine di due mesi previsto per il deposito del controricorso, maggiorato del termine di distanza di 10 giorni, è stato calcolato partire dal ricevimento della notificazione della regolarizzazione del ricorso e non da quello della notificazione del ricorso, in modo che il controricorso del Comitato delle Regioni (CdR) è stato versato al fascicolo del procedimento sebbene fosse stato depositato fuori dei termini, il Tribunale si è basato su tale controricorso per respingere il ricorso mediante ordinanza fondata sull'articolo 81 del regolamento di procedura, e il ricorrente è stato privato della possibilità di chiedere il beneficio di una sentenza in contumacia in base all'articolo 121 del regolamento di procedura.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio d'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea tenuto conto del loro contesto e dell'obbligo di motivazione, in quanto il TFP, ai punti da 64 a 70 della sua ordinanza, ha interpretato l'articolo 56 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea senza tenere conto né del suo articolo 55, né delle decisioni adottate dal CdR su tale base e non ha risposto agli argomenti che il ricorrente traeva da tali disposizioni nonché dagli errori di diritto, travisando quindi la portata e l'obiettivo degli articoli 55 e 56 dello statuto e dell'articolo 3 del suo Allegato VI, nonché degli articoli 2 e 4 della decisione n. 048/03, riguardante le modalità di concessione delle indennità forfetarie per le ore supplementari effettuate da taluni funzionari delle categorie C e D che si trovano obbligati ad effettuare ore supplementari su base regolare (in prosieguo: la «decisione n. 48/03»).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi dell'interpretazione delle disposizioni statutarie in conformità alla Carta europea dei diritti fondamentali e dell'articolo 31 della Carta, in conformità alla decisione n. 48/03, nonché sull'obbligo di motivazione delle sentenze e della fede dovuta agli atti processuali, in quanto il TFP, ai punti da 71 a 74 della sua ordinanza, non ha tenuto conto dell'articolo 6 della decisione n. 48/03 ai fini dell'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, non ha risposto esaurientemente agli argomenti che il ricorrente aveva dedotto da tali disposizioni, travisando così l'oggetto e la causa del suo ricorso.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della fede dovuta agli atti processuali e sul principio della valutazione dei ricorsi in funzione degli elementi esistenti al momento dell'adozione dell'atto impugnato, in quanto il TFP ha considerato, al punto 77 della propria ordinanza, che il ricorrente basava la sua argomentazione attinente al principio della parità di trattamento sulle conseguenze della decisione controversa e la respingeva comunque sulla base di tali conseguenze, nonché sulla violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di interpretazione delle disposizioni statutarie in conformità al principio della parità, nonché su quest'ultimo principio, in quanto il Tribunale non ha, ai punti 77 nonché da 78 a 80 della propria ordinanza risposto esaurientemente ai suoi argomenti.
5. Quinto motivo attinente, da un lato, alla violazione della fede dovuta agli atti processuali, nonché dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del TFP, in quanto quest'ultimo ha considerato, al punto 82 della sua ordinanza, che l'eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente non era sorretta da alcun argomento, in contrasto con quanto prescritto da tale disposizione ed era quindi manifestamente irricevibile e attinente, dall'altro, alla conseguente illegittimità dei punti da 54 a 57 dell'ordinanza a quo.

Impugnazione proposta il 27 novembre 2015 da Roderich Weissenfels avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 settembre 2015, causa F-92/14, Weissenfels/Parlamento

(Causa T-684/15 P)

(2016/C 059/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Roderich Weissenfels (Friburgo, Germania) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere le conclusioni del ricorso di primo grado, e
- di conseguenza, condannare il Parlamento a pagare i danni non patrimoniali domandati e a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio, incluse quelle del procedimento precontenzioso nonché tutti gli eventuali oneri ed esborsi del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 settembre 2015, Weissenfels/Parlamento (F-92/14, Racc.FP EU:F:2015:110).

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente fa valere quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di imparzialità (articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

Il ricorrente fa valere che tanto il procedimento giurisdizionale che ha condotto alla sentenza impugnata quanto la sentenza stessa sono caratterizzati, in generale, da ripetute violazioni dell'obbligo di imparzialità. Tali violazioni risultano evidenti sia rispetto a elementi accessori del fascicolo, sia rispetto a violazioni di diritto rilevanti ai fini della decisione.

2. Secondo motivo, vertente su un diniego di giustizia. Violazione dei principi di logica e snaturamento dei fatti con riferimento al diniego di valutare la sussistenza di reati.
 3. Terzo motivo, vertente su una violazione dei principi della logica, su uno snaturamento dei fatti e su errori manifesti di valutazione con riferimento all'affermazione controversa a carattere diffamatorio contenuta nell'e-mail del 10 aprile 2002.
 4. Quarto motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti e dell'oggetto della controversia, su una violazione dei principi della logica e su un'inosservanza del diritto e una violazione delle norme con riferimento al trasferimento di dati personali del ricorrente.
-

Impugnazione proposta il 28 novembre 2015 da Peter Schönberger avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 settembre 2015, causa F-14/12 RENV, Schönberger/Corte dei conti

(Causa T-688/15 P)

(2016/C 059/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: O. Mader, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione controversa;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del 30 settembre 2015, Schönberger/Corte dei conti (F-14/12 RENV, RecFP, EU:F:2015:112).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.
 - Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») nell'ordinanza impugnata ha erroneamente applicato l'articolo 81 del suo regolamento di procedura, violando così il diritto del ricorrente di essere ascoltato e il suo diritto ad un processo equo.
2. Secondo motivo, vertente sulla sostituzione della motivazione attraverso la presa in considerazione di motivi tardivamente presentati.
 - Secondo il ricorrente il TFP ha illecitamente dato corso ad una sostituzione della motivazione, in quanto si è basato su motivi tardivamente presentati dalla convenuta.
3. Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti.
 - Secondo il ricorrente il TFP ha snaturato la posizione della Corte, in quanto ha sostenuto, nell'ordinanza impugnata, che essa avrebbe dichiarato che una valutazione dei meriti del ricorrente rispetto a quelli degli altri funzionari promuovibili non avrebbe portato alla promozione del ricorrente, sebbene la Corte dei conti si sia limitata a dichiarare che il ricorrente non sarebbe stato automaticamente promosso, se vi fossero stati più posti disponibili.
4. Quarto motivo, vertente sull'erronea applicazione di un criterio di promozione.
 - Il ricorrente, inoltre, ritiene che il TFP, per la valutazione dei suoi meriti, abbia illegittimamente applicato un criterio di promozione che oltrepassa i criteri della Corte ed è inutilmente rigido, in quanto è richiesta la prova che il ricorrente fosse, tra i 53 funzionari promuovibili, quello con i meriti più alti.
5. Quinto motivo, vertente sulla valutazione comparativa erroneamente svolta del grado di responsabilità assunto.
 - Il ricorrente, ancora, lamenta che la valutazione comparativa del grado di responsabilità assunto è stata svolta dal TFP non basandosi su di elementi di fatto e supponendo, erroneamente, un'automatica priorità dei capi unità.
6. Sesto motivo, vertente sull'erronea valutazione della percentuale di promozione applicabile.

- Il ricorrente a tal proposito sostiene che la questione della percentuale di promozione applicabile riguardi il merito della controversia. Non avrebbe quindi dovuto essere trattata nell'ambito dell'esame della ricevibilità.

7. Settimo motivo, vertente sull'erronea applicazione del principio di parità di trattamento.

- Il ricorrente, infine, fa valere che il TFP ha applicato erroneamente il principio di parità di trattamento, e non in conformità alla giurisprudenza costante, in quanto non ha riconosciuto che tale principio è violato laddove le istituzioni travalichino il loro margine di discrezionalità e adottino misure, con distinzioni arbitrarie, che sono contrarie alle disposizioni dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 25 novembre 2015 — HTTS/Consiglio

(Causa T-692/15)

(2016/C 059/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Schlingmann e M. Bever, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il Consiglio dell'Unione europea ad un risarcimento danni dell'importo di EUR 2 516 221,50 a favore della ricorrente per danni materiali e immateriali derivanti dall'inserimento della ricorrente nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio e all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento di interessi di mora, nella misura di due punti percentuali sopra il tasso stabilito dalla Banca centrale europea per i principali rifinanziamenti, a partire dal 17 ottobre 2015 e fino all'integrale pagamento dell'importo sopra indicato;
- condannare il Consiglio a sopportare le spese del procedimento, in particolare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, con cui contesta una violazione da parte del Consiglio — che illegittimamente ha inserito la ricorrente nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi, i cui fondi e risorse economiche sono stati interamente congelati — di disposizioni di legge che hanno lo scopo di tutelare interessi individuali e non ammettono alcun margine di discrezionalità.

La ricorrente sostiene di aver subito danni materiali e immateriali, che sarebbero la conseguenza diretta delle misure restrittive illegittimamente adottate dal Consiglio nei suoi confronti.

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 da Juha Tapio Silvan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, causa F-83/14, Silvan/Commissione

(Causa T-698/15 P)

(2016/C 059/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare e statuire che:
 - la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 settembre 2015, causa F-83/14, (Tapio Silvan/Commissione) è annullata;
- emanando nuove disposizioni,
 - dichiarare e statuire che:
 - la decisione di non promuovere il ricorrente è annullata;
 - la Commissione è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla ricevibilità dei motivi dedotti e degli elementi di prova prodotti, diviso in tre parti:
 - Prima parte, vertente sulla violazione delle norme di procedura e su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) nella dichiarazione di irricevibilità del motivo attinente all'assenza di esame comparativo dei meriti da parte dell'AIPN;
 - Seconda parte, vertente sull'errore di diritto commesso dal TFP nella mancata valutazione degli elementi di prova prodotti dal ricorrente a dimostrazione dell'assenza di esame comparativo da parte dell'AIPN in tutte le fasi della procedura di promozione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 e sull'assenza di un esame comparativo dei meriti, diviso in due parti:
 - Prima parte, vertente, da un lato, sull'errore di diritto commesso dal TFP nell'ambito dell'analisi dei documenti prodotti e sullo snaturamento degli elementi di prova prodotti dalle parti, sull'assenza di controllo giurisdizionale effettivo, nonché sull'assenza di motivazione e, dall'altro, sull'errore di valutazione, sull'assenza di motivazione, sull'assenza di controllo giurisdizionale effettivo, nonché sullo snaturamento degli elementi di prova;
 - Seconda parte, attinente, da un lato, all'errore di diritto nella valutazione dei motivi formulati dal ricorrente, dato che il TFP ha considerato che il ricorrente non ha sollevato un'eccezione di illegittimità delle disposizioni generali d'esecuzione (DGE) C(2011) 8190 dell'articolo 45 dello statuto, adottate dalla Commissione europea il 14 novembre 2011, in quanto nessun esame comparativo sarebbe previsto nella fase del Comitato paritario di promozione e, dall'altro, attinente all'errore di valutazione e allo snaturamento degli elementi di prova prodotti.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore di valutazione nell'ambito dell'analisi dei meriti, diviso in due parti:
 - Prima parte, attinente all'errore di diritto commesso dal TFP nella valutazione dell'onere della prova;
 - Seconda parte, attinente all'errore di valutazione e allo snaturamento degli elementi di prova prodotti.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio**(Causa T-705/15)**

(2016/C 059/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l'entità del danno subito dalla ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente, da un lato, sul danno morale causato da una lesione della sua reputazione e, dall'altro, sul danno materiale causato dalla rottura dei suoi rapporti contrattuali, dalla perdita di materiale nonché dalla perdita di reddito, che la ricorrente avrebbe subito in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Souruh/Consiglio**(Causa T-707/15)**

(2016/C 059/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente, da un lato, sul danno morale causato da una lesione della sua reputazione e, dall'altro, sul danno materiale causato dalla rottura dei suoi rapporti contrattuali, dalla perdita di materiale nonché dalla perdita di reddito, che la ricorrente avrebbe subito in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale graverebbe la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio

(Causa T-708/15)

(2016/C 059/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione delle ricorrenti ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire il danno subito dalle ricorrenti mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l'entità complessiva del danno subito dalle ricorrenti;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi principali e un motivo subordinato, vertenti sul danno che esse avrebbero subito e la responsabilità del quale graverebbe sul Consiglio dell'Unione europea.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità degli atti adottati dal Consiglio, in quanto quest'ultimo sarebbe venuto meno al suo obbligo di prudenza e di diligenza basando le sue decisioni di includere le ricorrenti su motivi vaghi ed imprecisi, e ciò nonostante la giurisprudenza che gli impone di motivare con precisione le sue decisioni e ignorando il suo obbligo di audizione preliminare al mantenimento delle ricorrenti negli elenchi di sanzioni. Peraltro, le misure restrittive adottate nei confronti delle ricorrenti sarebbero ingiustificate e sproporzionate e violerebbero il loro diritto alla reputazione e il loro diritto di proprietà.
2. Secondo motivo, vertente sul danno morale che le ricorrenti avrebbero subito in quanto la loro inclusione negli elenchi di sanzioni avrebbe leso la loro reputazione.

3. Terzo motivo, vertente sui danni materiali subiti dalle ricorrenti a causa della loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle misure restrittive, in quanto per tale fatto esse avrebbero perso numerosi contratti e numerose fonti di reddito.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla responsabilità oggettiva dell'Unione europea per i danni causati alle ricorrenti in seguito alla loro inclusione negli elenchi delle persone e degli enti oggetto delle sanzioni nei confronti della Siria.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-709/15)

(2016/C 059/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l'entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sul danno morale che essa avrebbe subito, ossia la lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-710/15)

(2016/C 059/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione della ricorrente ricevibile e fondata;

- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sul danno morale che essa avrebbe subito, ossia la lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Othman/Consiglio

(Causa T-711/15)

(2016/C 059/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione del ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dal ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente sul danno morale che egli avrebbe subito, ossia la lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale grava la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Crédit Mutuel Arkéa/BCE

(Causa T-712/15)

(2016/C 059/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avocat)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea del 5 ottobre 2015 (ECB/SSM/2015 — 9695000CG7B8NLR5984/28) che fissa i requisiti prudenziali applicabili al Groupe Crédit Mutuel.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Banca centrale europea del 5 ottobre 2015 (in prosieguo: la «decisione») sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni del diritto europeo che limitano la competenza della BCE in materia di vigilanza prudenziale ai soli enti creditizi. Tale motivo è suddiviso in quattro parti:
 - Prima parte, secondo cui il diritto applicabile alla BCE in materia di vigilanza bancaria limiterebbe rigorosamente la competenza di quest'ultima ai soli enti creditizi e ad altri istituti finanziari.
 - Seconda parte, secondo cui la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) non sarebbe un ente creditizio e la vigilanza sul Crédit Mutuel da parte della BCE non potrebbe aver luogo al suo livello.
 - Terza parte, secondo cui l'impossibilità per la BCE di esercitare nei confronti della CNCM un potere di vigilanza prudenziale sarebbe confermata dal fatto che essa non dispone di alcun potere sanzionatorio, come la stessa BCE riconoscerebbe.
 - Quarta parte, secondo cui, non potendo imporre alla CNCM la benché minima misura, sarebbe vana e giuridicamente erranea la pretesa della decisione di imporre misure correttive al gruppo Crédit Mutuel, il quale non avrebbe alcuna esistenza giuridica.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione dovrebbe essere annullata anche per il fatto che affermerebbe illegittimamente che il Crédit Mutuel nel suo insieme costituisce un gruppo ai sensi delle norme europee applicabili in materia di vigilanza prudenziale. Tale motivo è suddiviso in tre parti:
 - Prima parte, secondo cui il principio generale fissato dalla normativa europea sarebbe, da un lato, una vigilanza prudenziale sugli enti creditizi su base individuale e, dall'altro, una vigilanza consolidata a livello dei gruppi mutualistici ove si presupponga che essi siano assimilabili ad un'entità unica.
 - Seconda parte, secondo cui le condizioni giuridiche fissate dalla normativa europea che consentono una vigilanza prudenziale consolidata a livello di gruppi bancari non sarebbero soddisfatte nella specie.
 - Terza parte, secondo cui nessuna delle tre condizioni che permettono una vigilanza consolidata a livello del Crédit Mutuel nel suo insieme sarebbe soddisfatta nella specie.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione dovrebbe essere annullata anche in quanto aumenterebbe illegittimamente dall'8 % all'11 % il requisito di fondi propri di base di categoria 1 applicabile al gruppo Crédit Mutuel Arkéa. Tale motivo è suddiviso in due parti:
 - Prima parte, secondo cui la decisione sarebbe viziata da un errore di diritto.
 - Seconda parte, secondo cui la decisione sarebbe viziata anche da errori di valutazione.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 – Makhoul/Consiglio

(Causa T-714/15)

(2016/C 059/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhoul (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'azione del ricorrente ricevibile e fondata;
- di conseguenza, condannare l'Unione europea a risarcire l'intero danno subito dal ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno morale, consistente nella lesione della sua reputazione, in diretta connessione causale con le misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea, sul quale graverebbe la responsabilità delle medesime.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — BBY Solutions/UAMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

(Causa T-715/15)

(2016/C 059/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Worldwide Sales Corporation España, SL (Sant Vicenç dels Horts, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «BEST BUY GEEK SQUAD»
— Domanda di marchio comunitario n. 6 064 001

Procedimento dinanzi all'UAMI: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 23 settembre 2015, procedimenti riuniti R 517//2015-2 e R 437/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie l'opposizione;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 22 dicembre 2014 nell'opposizione n. B 1 354630 nella parte in cui accoglie l'opposizione;

- accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6 064 001;
- condannare l'UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Gallardo Blanco/UAMI — Expasa Agricultura y Ganadería (Raffiguazione del ferro di un morso per cavalli in forma di H)

(Causa T-716/15)

(2016/C 059/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Gallardo Blanco (Los Barrios, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Expasa Agricultura y Ganadería, SA (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di del ferro di un morso per cavalli in forma di H) — Domanda di registrazione n. 10 424 323

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 29 settembre 2015 nel procedimento R 1502/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 29 settembre 2015;
- annullare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI del 14 aprile 2014;
- modificare le decisioni precedenti autorizzando la registrazione integrale del marchio comunitario n. 10 424 323;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, nonché a quelle relativa all'opposizione e al ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 4, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 9 dicembre 2015 — PTC Therapeutics International/EMA**(Causa T-718/15)**

(2016/C 059/42)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: PTC Therapeutics International Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: M. Demetriou, QC, C. Thomas, Barrister, G. Castle, B. Kelly e H. Billson, Solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali del 25 novembre 2015, EMA/722323/2015, di concedere l'accesso a terzi alle informazioni riguardanti un medicinale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), in quanto tale decisione ha ad oggetto informazioni commerciali riservate la cui diffusione violerebbe i diritti della ricorrente e tale decisione viola il diritto dell'UE;
- rinviare la decisione impugnata all'EMA per esaminare la redazione dei passaggi riservati di concerto con la ricorrente, e
- condannare l'EMA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, secondo il quale il documento di cui trattasi è tutelato dall'articolo 4, paragrafo 2, e/o dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Secondo motivo, secondo il quale il documento di cui trattasi costituisce nel suo complesso un'informazione commerciale riservata tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.
3. Terzo motivo, secondo il quale la diffusione del documento pregiudicherebbe il processo decisionale dell'EMA.
4. Quarto motivo, secondo il quale l'EMA non ha eseguito il bilanciamento stabilito per legge.
5. Quinto motivo, secondo il quale il risultato di un adeguato bilanciamento, come stabilito per legge, avrebbe condotto alla decisione di non diffondere nessun passaggio del documento.

Impugnazione proposta l'8 dicembre 2015 da LP avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2015, causa F-73/14**(Causa T-719/15 P)**

(2016/C 059/43)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: LP (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Controinteressato nel procedimento: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza del 28 settembre 2015, emessa nella causa F-73/14, e decidere la causa e, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;
- condannare l'Europol alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla circostanza che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da diversi errori di diritto e sarebbe contraria al diritto dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, il dovere di sollecitudine e l'esistenza di un manifesto errore di valutazione.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Commissione/CINAR

(Causa T-720/15)

(2016/C 059/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, A. Duron, avvocato, S. Delaude, agente, L. Di Paolo, agente, e J. Estrada de Solà, agente)

Convenuta: CINAR Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a rimborsare alla ricorrente GBP (lira sterlina) 25 616;
- condannare la convenuta a versare gli interessi sull'importo principale, pari a GBP 25 616, secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento il 1° dicembre 2005 (2,09 %) maggiorato di un punto e mezzo, per il periodo compreso tra il 6 dicembre 2005 e la data in cui è ricevuta conferma che i capitali sono stati rimborsati; e
- condannare la convenuta a tutte le spese e i costi del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato le sue obbligazioni contrattuali con riferimento alla giustificazione delle spese richieste. Poiché il contributo economico spettante alla convenuta è inferiore all'importo totale versato dalla ricorrente mediante pagamento anticipato, la ricorrente sostiene che, ai sensi del contratto, la convenuta è debitrice dell'importo dovuto.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Commissione

(Causa T-722/15)

(2016/C 059/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e. V. (Mertingen, Germania) (rappresentanti: C. Bittner e N. Thies, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui:
 - dichiara, all'articolo 1, che in Germania, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, sarebbero stati concessi aiuti di stato, riguardo alle verifiche della qualità del latte eseguite in Baviera, a favore delle imprese bavaresi interessate del settore del latte e che tali aiuti sarebbero incompatibili con il mercato interno dal 1° gennaio 2007;
 - ordina, agli articoli da 2 a 4, il recupero di tali aiuti dai beneficiari, unitamente agli interessi;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C(2015) 6295 final della Commissione, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell'ambito della legge sul latte e le materie grasse.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹⁾.

La ricorrente afferma che la decisione impugnata si baserebbe su elementi di fatto e di diritto che non erano stati oggetto della decisione di avvio.

2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché le risorse provenienti dai contributi sono state qualificate come aiuti di Stato.

A parere della ricorrente, le risorse provenienti dai contributi non dovrebbero essere qualificate come statali, in quanto non sarebbero state sottoposte a un controllo permanente da parte dello Stato né sarebbero state a disposizione delle autorità nazionali. Queste ultime si sarebbero limitate a trasmettere i pagamenti realizzati dalle centrali del latte bavaresi all'organismo di controllo del latte incaricato di effettuare dette verifiche.

3. Terzo motivo: violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché il finanziamento delle verifiche della qualità del latte è qualificato come aiuto a favore delle centrali del latte bavaresi.

Con tale motivo si fa valere che, per quanto concerne i costi delle verifiche della qualità del latte, non si tratterebbe di oneri che devono normalmente sopportare le centrali del latte bavaresi. Le verifiche sarebbero state effettuate nell'interesse pubblico. Inoltre, gli asseriti vantaggi a favore delle centrali del latte sarebbero stati compensati da oneri sotto forma di obbligo contributivo.

4. Quarto motivo: (in subordine): violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE

La ricorrente sostiene che, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006, la convenuta avrebbe considerato compatibili con il mercato interno le risorse controverse. Da allora, queste ultime non sarebbero state modificate. Tali circostanze indicano che il potere discrezionale della convenuta era ridotto, nel senso che essa avrebbe dovuto considerare compatibili con il mercato interno le risorse controverse concesse a partire dal 1° gennaio 2007.

5. Quinto motivo: (in subordine): violazione dell'articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, in quanto il finanziamento delle verifiche della qualità del latte è qualificato come aiuto nuovo e pertanto è soggetto a obbligo di notifica.

6. Sesto motivo (in subordine): violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

Infine, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dichiarato, riguardo al periodo compreso tra il 2000 e il 2006, che il finanziamento delle verifiche della qualità del latte era compatibile con il mercato interno. Inoltre, nel febbraio del 2012, essa avrebbe qualificato come aiuto esistente il finanziamento delle verifiche della qualità del latte. In tal modo avrebbe ingenerato il legittimo affidamento che, comunque, non sarebbe stato ordinato alcun recupero degli asseriti aiuti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Genossenschaftsverband Bayern/Commissione

(Causa T-723/15)

(2016/C 059/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Genossenschaftsverband Bayern e. V. (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Bittner e N. Thies, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, nella parte in cui:

— dichiara, all'articolo 1, che in Germania sarebbero stati concessi aiuti di stato per le verifiche della qualità del latte eseguite in Baviera a favore delle imprese del settore del latte ivi stabilite, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che tali aiuti sarebbero incompatibili con il mercato interno per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007;

— ordina, agli articoli da 2 a 4, il recupero di tali aiuti dai beneficiari, unitamente agli interessi;

— condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C(2015) 6295 final della Commissione, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell'ambito della legge sul latte e le materie grasse.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-722/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Commissione.

Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — Justice & Environment/Commissione**(Causa T-727/15)**

(2016/C 059/47)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Association Justice & Environment, z.s. (Brno, Repubblica Ceca) (rappresentante: S. Podskalská, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, Directorate General for Environment, del 19 agosto 2015, Ref GestDem No 2015/4284, con la quale si nega l'accesso a taluni documenti e la decisione adottata dal Segretario generale, a nome della Commissione europea, il 15 ottobre 2015, Ares(2015)4311297, recante rigetto della richiesta di conferma;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente afferma che le decisioni impugnate sono illegittime in quanto in contrasto con: i) l'articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 255 del Trattato CE); (ii) l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾; (iii) l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽²⁾; e (iv) la Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) in combinato disposto con la decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2005/370/CE) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 124, pag. 1.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 — MSD Animal Health Innovation and Intervet international/EMA**(Causa T-729/15)**

(2016/C 059/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Germania) e Intervet international BV (Boxmeer, Olanda) (rappresentanti: J. Stratford, QC, C. Thomas, Barrister, P. Bogaert, lawyer, B. Kelly e H. Billson, Solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EMA del 25 novembre 2015, notificata alle ricorrenti il 3 dicembre 2015, di accordare a terzi l'accesso alle informazioni riguardanti un medicinale veterinario, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (GU L 145, pag. 43) nella parte in cui tale decisione riguarda informazioni commerciali riservate la cui diffusione violerebbe i diritti delle ricorrenti e in quanto tale decisione è vietata dal diritto dell'UE;
- condannare l'EMA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il documento di cui trattasi è protetto dall'articolo 4, paragrafo 2, e/o dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 che stabilisce una presunzione generale di riservatezza.
2. Secondo motivo, secondo il quale il documento di cui trattasi costituisce nella sua integralità un'informazione commerciale riservata tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento.
3. Terzo motivo, con il quale si fa valere che la diffusione del documento avrebbe compromesso il processo decisionale dell'EMA.
4. Quarto motivo, vertente sull'affermazione che l'EMA non ha effettuato un bilanciamento come richiesto dalla norma.
5. Quinto motivo, secondo il quale il risultato di un bilanciamento adeguato, come richiesto dalla norma, avrebbe condotto alla decisione di non diffondere alcuna parte del documento o almeno alla decisione di dare accesso alle formulazioni proposte dalle ricorrenti.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products/Commissione

(Causa T-737/15)

(2016/C 059/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e K. Dingemann, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in applicazione dell'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea (UE) 2015/1585, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] C(2014) 8786 final;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo: assenza di risorse statali.

La ricorrente sostiene che la convenuta ha erroneamente presupposto che il regime derogatorio in favore di utenti a forte consumo di energia si inquadri nell'EEG 2012, mediante l'impiego di «risorse statali» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La sovrattassa EEG sarebbe infatti corrisposta unicamente da privati e le risorse rimosse non sarebbero attribuibili allo Stato in quanto mancano il controllo continuo e la conseguente possibilità di accesso concreto da parte dell'amministrazione.

2. Secondo motivo: assenza di selettività.

La ricorrente fa valere che la disciplina speciale della compensazione non è selettiva, come presupposto dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, bensì costituisce una deroga logica e intrinseca al regime EEG.

3. Terzo motivo: violazione del principio della tutela dell'affidamento.

Con questo motivo si afferma che la convenuta ha ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente, in quanto per più di dieci anni non ha effettuato alcun controllo dell'EEG ad essa noto. Inoltre, la convenuta avrebbe rinunciato alla restituzione di aiuti simili in altri Stati membri.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2015 — Aurubis e a./Commissione

(Causa T-738/15)

(2016/C 059/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Aurubis AG (Amburgo, Germania), Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania), Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Germania), Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Germania), Rheinkalk GmbH (Wülfrath, Germania), Siltronic AG (Monaco, Germania), Vestolit GmbH (Marl, Germania) e Wacker Chemie AG (Monaco) (rappresentanti: C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione impugnata
- nella parte in cui stabilisce che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le riduzioni della sovrattassa per il finanziamento del sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili (in prosieguo: la «sovrattassa EEG») concesse negli anni 2013 e 2014 agli utenti a forte consumo di energia (regime speciale di compensazione; in prosieguo: il «BesAR», Besondere Ausgleichsregelung) e,
- in subordine, nella parte in cui stabilisce che il BesAR costituisce un aiuto di Stato illecito introdotto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
- annullare gli articoli 6, 7 e 8 della decisione impugnata nella parte in cui stabiliscono il rimborso del sostegno, nonché
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente istanza le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione (UE) 2015/1585, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] [notificata con il numero C (2014) 8786 final] ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Le ricorrenti affermano che il BesAR non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché lo Stato non concede risorse proprie. Inoltre, essa non attribuirebbe nessun vantaggio economico selettivo alle imprese utenti a forte consumo di energia.

2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 108 TFUE.

La Commissione, imponendo il (parziale) rimborso, avrebbe violato l'articolo 108 TFUE in quanto la sovrattassa EEG del 2012 avrebbe potuto semmai essere qualificata come aiuto di Stato illecito esistente ma non come nuovo aiuto.

3. Terzo motivo: violazione del principio della tutela dell'affidamento.

Le ricorrenti affermano che la decisione di rimborso degli aiuti considerati illeciti viola l'obbligo di tutela della fiducia delle ricorrenti nella regolarità della normativa nazionale, fondata, in particolare, sulla decisione della Commissione sull'EEG del 2000.

4. Quarto motivo: violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento di procedura.

Nell'ambito del quarto motivo le ricorrenti affermano che la Commissione non ha proposto nessuna misura opportuna prima dell'avvio del procedimento d'indagine formale nei confronti della Repubblica federale tedesca.

⁽¹⁾ GU L 250, pag. 122.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Vinnolit/Commissione

(Causa T-743/15)

(2016/C 059/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Germania) (rappresentante: M. Geipel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2015/1585 della Commissione europea, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia, in particolare l'accertamento, contenuto negli articoli 1 e 3, della qualificazione come aiuto di Stato della regola di compensazione speciale ai sensi della legge del 2012 sulla promozione delle energie rinnovabili (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, in prosieguo: l'EEG 2012) e della sua incompatibilità con il mercato interno, nonché l'obbligo, contenuto negli articoli 2, 6 e 7, di recuperare parzialmente dalle imprese agevolate le facilitazioni per gli anni 2013 e 2014;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: insussistenza di aiuti ai sensi dell'articolo 107 TFUE

— La ricorrente fa valere che il massimale della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia previsto nella (in prosieguo: «EEG») costituisce una variante di un meccanismo di compensazione di diritto civile. Non sarebbe concessa alcuna agevolazione ricorrendo a risorse statali o controllate dallo Stato.

2. Secondo motivo: in ogni caso non sussiste alcun aiuto

— La ricorrente fa poi valere che il massimale della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia non configura un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 108 TFUE, in quanto in passato il meccanismo di finanziamento per il sostegno alle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania è stato ritenuto dalla Commissione compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato, e da allora non è più stato sostanzialmente modificato.

3. Terzo motivo: violazione del principio del legittimo affidamento

— A tal proposito la ricorrente ritiene che la Commissione, con la propria decisione, abbia violato l'affidamento meritevole di tutela delle imprese interessate, in quanto in passato il meccanismo di finanziamento per il sostegno delle energie rinnovabili nella Repubblica federale di Germania è stato ritenuto dalla Commissione compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato, e da allora non è più stato sostanzialmente modificato.

4. Quarto motivo: difetto di competenza della convenuta.

— Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione, con la sua decisione, ha travalicato le competenze conferitele, in quanto ha illegittimamente ridotto il potere decisionale — di diritto primario e derivato — spettante alla Repubblica federale di Germania in materia di disciplina del sostegno alle energie rinnovabili.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — FH Scorpio/UAMI — Eckes-Granini Group (YO!)

(Causa T-745/15)

(2016/C 059/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: FH Scorpio (Łódź, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «YO!» — Domanda di registrazione n. 11 208 436

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 02/10/2015 nel procedimento R 1546/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso fondato;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio «YO!» n. 011208436;
- modificare la decisione impugnata mediante la registrazione del marchio per tutti i prodotti ed i servizi richiesti;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Biofa/Commissione**(Causa T-746/15)**

(2016/C 059/53)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Biofa AG (Münsingen, Germania) (rappresentanti: C. Stallberg e S. Knoblich, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2069 della Commissione, del 17 novembre 2015, che approva la sostanza di base idrogenocarbonato di sodio (GU L 301 del 18 novembre 2015, pag. 42);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della protezione dei dati.

I dati della ricorrente relativi al fitosanitario VitiSan[®] sarebbero soggetti alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁽¹⁾. L'utilizzo di tali dati ai fini dell'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio come sostanza di base violerebbe quindi il diritto alla protezione dei dati della ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di sussidiarietà della procedura di approvazione delle sostanze di base.

L'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe il principio di sussidiarietà delle disposizioni in materia di prodotti fitosanitari, poiché con il fitosanitario VitiSan[®] della ricorrente, che contiene la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio, sarebbe disponibile un fitosanitario autorizzato contenente una sostanza attiva analoga.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di priorità nella procedura di approvazione delle sostanze di base.

L'approvazione richiesta dalla ricorrente avente ad oggetto l'idrogenocarbonato di sodio come sostanza attiva impedirebbe, secondo il principio di priorità, l'approvazione di tale sostanza come sostanza di base.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà della ricorrente.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe il suo diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di tutela delle informazioni commerciali riservate.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe anche l'obbligo di tutela delle informazioni commerciali riservate di cui all'articolo 7 della Carta.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe inoltre il principio generale di parità di trattamento. Mentre la ricorrente ha dovuto operare notevoli investimenti per l'ottenimento dei dati richiesti ai fini dell'approvazione, tali dati sono stati utilizzati dalla convenuta a vantaggio di terzi che non hanno dovuto soddisfare tali requisiti.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base condurrebbe infine ad una violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente era legittimata a confidare nel fatto che i propri dati, relativi al fitosanitario VitiSan[®], sarebbero stati utilizzati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati.

(¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e a./Commissione

(Causa T-750/15)

(2016/C 059/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania), Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein, K. Dingemann e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione C(2014) 5081 final della Commissione europea, del 23 luglio 2014, nel procedimento concernente l'aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 [Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014; in prosieguo: l'«EEG 2014»] — Riforma della legge sull'energia rinnovabile — nella parte in cui essa qualifica come aiuti di Stato la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento di cui all'articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell'EEG 2014 e la dichiara, al punto 5, secondo trattino (pag. 79), conforme al mercato interno solo fino al 31 dicembre 2017;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di vantaggio selettivo a favore di determinate imprese

Con il loro primo motivo le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata qualifica a torto la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento energetico (articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell'EEG 2014) come misura selettiva e, quindi, come aiuto di Stato.

2. Secondo motivo, vertente sull'assenza di risorse economiche statali

Con il loro secondo motivo le ricorrenti sostengono che l'incentivo delle energie rinnovabili finanziato mediante la sovrattassa EEG non sarebbe alimentato solo con risorse statali, ma anche con risorse private. Né la riscossione né l'utilizzo della sovrattassa EEG sarebbero soggetti al controllo costante dello Stato — come richiede la giurisprudenza. Peraltro, la normativa di cui trattasi non graverebbe proprio sui bilanci statali, in quanto il volume complessivo della sovrattassa EEG non sarebbe ridotto dall'esenzione dell'autoapprovvigionamento mediante impianti esistenti.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-755/15)

(2016/C 059/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, e D. Waelbroek, S. Naudin e A. Steichen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- in via principale, annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 concesso dal Granducato di Lussemburgo a favore della Fiat;
- in via subordinata, annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 concesso dal Granducato di Lussemburgo a favore della Fiat, nella parte in cui ordina il recupero dell'aiuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe fornito la prova della selettività del tax ruling.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE e dell'obbligo di motivazione della Commissione, in quanto quest'ultima non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un vantaggio, né quella di una restrizione della concorrenza.

3. Terzo motivo, dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in quanto la Commissione avrebbe preteso il recupero dell'aiuto in violazione del principio di certezza del diritto e del diritto di difesa.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/UAMI — Fédération Internationale des Logis (T)

(Causa T-756/15)

(2016/C 059/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentante: H. Prange, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Federation Internationale des Logis (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «T» — Domanda di registrazione n. 11 623 022

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 31 agosto 2015 nel procedimento R 2653/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e modificarla in modo da respingere integralmente l'opposizione;
- condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 dicembre 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione

(Causa T-759/15)

(2016/C 059/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fiat Chrysler Finance Europe (FCFE) (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Rodriguez, Solicitor, M. Engel e G. Maisto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;
- annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 indirizzata al Granducato di Lussemburgo («Lussemburgo») relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2914/C ex 2014 NN) («decisione impugnata»);
- ordinare alla Commissione di pagare i costi della FCFE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 107 TFUE in quanto la Commissione ha erroneamente applicato il concetto di «vantaggio selettivo» e ha omesso di dimostrare che il tax ruling (cd. accordo fiscale preventivo) distorce la concorrenza.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 296, paragrafo 2, TFUE: la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, avendo omesso di spiegare come essa faccia discendere il principio delle normali condizioni di mercato dal diritto dell'Unione, o persino in cosa consista tale principio, e avendo descritto in modo superficiale l'effetto del tax ruling sulla concorrenza.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di certezza del diritto in quanto la riformulazione del principio delle normali condizioni di mercato proposta dalla Commissione comporta totale incertezza e confusione circa le condizioni affinché un tax ruling, e anzi qualunque analisi di transfer pricing (cd. prezzi di trasferimento), possa costituire una violazione della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha creato un legittimo affidamento circa il fatto che, ai fini degli aiuti di Stato, essa valuta gli accordi di transfer pricing sulla base delle linee guida dell'OCSE e l'improvviso discostarsi dalle stesse ha violato il principio del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-760/15)

(2016/C 059/58)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e M. de Ree, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Commissione C(2015) 7143, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l'«Advanced Pricing Agreement» («APA») avrebbe un carattere selettivo.
 - In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato a sufficienza e individualmente che il criterio di selettività è soddisfatto.
 - In secondo luogo, la Commissione avrebbe a torto assunto come ambito di riferimento il regime generale olandese dell'imposta sulle società. L'ambito di riferimento corretto per quanto riguarda l'APA sarebbe rappresentato dall'articolo 8b, paragrafo 1, della legge sull'imposta sulle società (Wet op de Vennootschapsbelasting) e dal decreto sui prezzi di trasferimento (Verrekenprijbesluit). Nell'APA verrebbe semplicemente attuato tale ambito di riferimento.
2. Secondo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione valuterebbe in base a un principio di libera concorrenza sancito dal diritto dell'Unione se sussista un vantaggio. Tuttavia il ricorrente fa valere che un siffatto principio non esisterebbe e che nemmeno farebbe parte della valutazione dell'aiuto di Stato.
3. Terzo motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l'APA concederebbe un vantaggio alla Starbucks Manufacturing EMEA BV scegliendo il «Transactional Net Margin Method» quale metodo relativo al prezzo di trasferimento.

La Commissione sostiene a torto che il metodo concordato nell'APA non rappresenterebbe un approccio affidabile per i risultati di mercato. La Commissione non avrebbe inoltre dimostrato che il compenso corrisposto all'Alki e la maggiorazione del costo dei fagioli verdi non avevano alcun valore effettivo.
4. Quarto motivo, vertente su un'erronea applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sostiene che l'APA concederebbe alla Starbucks Manufacturing EMEA BV un vantaggio dovuto al modo di applicare il «Transactional Net Margin Method».

La Commissione partirebbe dall'erroneo presupposto che il «Transactional Net Margin Method» concordato nell'APA sia stato applicato in modo erroneo e comporti un vantaggio per la Starbucks Manufacturing EMEA BV. La Commissione non avrebbe in alcun modo dimostrato che, applicando il «Transactional Net Margin Method» in una maniera a suo avviso corretta, si avrebbe un aumento del reddito imponibile e non sussisterebbe alcun vantaggio.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione del dovere di diligenza, in quanto la Commissione non avrebbe valutato e incluso nella decisione tutti i dati rilevanti e si sarebbe basata su dati anonimi, o quantomeno su dati che non sono mai stati comunicati al governo olandese.

Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2015 — Ahrend Furniture/Commissione**(Causa T-482/15) ⁽¹⁾**

(2016/C 059/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-148/15)

(2016/C 059/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: P. Vanden Castele, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/306/15 — giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso per il fatto che egli non avrebbe un livello di studi corrispondente a una formazione giuridica completa seguita presso un istituto di istruzione superiore belga, francese o lussemburghese.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare le decisioni di selezione e di nomina, adottate nell'ambito del «bando di concorso generale EPSO/AD/306/15» riservato ai «Giuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR)» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 21 maggio 2015), compresa la decisione, menzionata nella lettera del 24 settembre 2015, inviata al ricorrente, secondo la quale «in esito all'esame della Sua candidatura, (...) la suddetta commissione giudicatrice non può ammetterLa alla successiva fase del concorso».

Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-151/15)

(2016/C 059/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di negare il beneficio della pensione di reversibilità al ricorrente e risarcimento del danno morale e materiale che egli asserisce di aver subito.

Conclusioni della parte ricorrente

- annullare la decisione dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali del 13 o 14 aprile 2015, che nega al ricorrente il beneficio della pensione di reversibilità;
 - nei limiti del necessario, annullare la decisione della Commissione del 15 settembre 2015, che respinge il reclamo del ricorrente del 15 giugno 2015;
 - ordinare il risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente;
 - ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, valutato *ex aequo et bono* nell'importo di EUR 5 000;
 - condannare la Commissione all'integralità delle spese.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT